

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G04085 del 29/03/2018

Proposta n. 2729 del 16/02/2018

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Latera (VT) - Legittimazione di occupazione abusiva a favore di FIDENZI Alberto, di terreni appartenenti al demanio civico della collettività di Latera, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica

OGGETTO: USI CIVICI – **Comune di Latera (VT)** - Legittimazione di occupazione abusiva a favore di FIDENZI Alberto, di terreni appartenenti al demanio civico della collettività di Latera, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'art. 17 della legge regionale n°12 del 10/08/2016, recante disposizioni in materia di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistica – ambientale;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n°2/T e la successiva Risoluzione n. 2/2008 prot. n°32237 del 29/04/2008, della Direzione Agenzia del Territorio;

VISTA la legge 20/11/2017 n°168, recante norme in materia di domini collettivi;

PREMESSO che:

- a seguito di contestazione in sede giudiziale, il Commissario per la liquidazione degli usi civici in Roma, ha eccepito il difetto di legittimità dei provvedimenti dirigenziali regionali di concessione della legittimazione ex art. 9 L. 1766/27, in assenza di approvazione Ministeriale, sulla scorta di una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. civile II, n°24757 del 05/11/2013, per cui si è reso necessario un supplemento d'indagine;
- con nota circolare, protocollo n°671611 del 04/12/2015, è stata comunicata a tutti i Comuni e le Università ed Associazioni Agrarie, comunque denominate, la sospensione dei relativi iter procedurali, in attesa della definizione della problematica, soprattutto a tutela delle posizioni giuridiche che ne derivavano, a favore dei richiedenti, per effetto dei provvedimenti dirigenziali che sarebbero stati assunti;
- che in data 11 agosto 2016 è stata pubblicata sul BUR Lazio n. 64, s.o. n°2 la L.R. n.12/16, che all'art. 17 regola il procedimento amministrativo di legittimazione attribuendo la piena competenza amministrativa in capo alla Regione Lazio;

ATTESO che:

- le disposizioni previgenti, all'entrata in vigore della legge 20/11/2017, n°168, recanti norme in materia di usi civici, per il loro principio di specialità, non sono abolite e permangono a far corona al nuovo regime;

- per le istanze relative alle acquisizioni, liquidazioni e legittimazioni già definite o con procedimenti iniziati ed in via di definizione, prima dell'entrata in vigore della L. 168/2017, restano ferme le disposizioni regionali previgenti;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra riportato di dare seguito ai relativi procedimenti sulla scorta della normativa vigente in materia, prevista dall'art.17 della L.R. 12/2016;

DATO ATTO che:

- in data 29/07/2015 con prot. n°4143132 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca una proposta di legittimazione – redatta dal perito demaniale Arch. Giovanni Marchionne – riguardante l'occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Latera in favore di Fidenzi Alberto;
- in data 26/05/2017 con nota prot. n°268453 la predetta proposta è stata inviata dalla medesima Direzione Regionale all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n°332;

VISTA la nota prot. n°3949 del 05.10.2017, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura con prot. n°9650 del 09.01.2018, con la quale il Comune di Latera ha trasmesso gli atti relativi alla proposta di legittimazione, corredati della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio, l'assenza di opposizioni avverso il progetto stesso, nonché l'avvenuto pagamento del capitale di affrancazione;

PRESO ATTO

- che gli atti istruttori come sopra indicati sono stati regolarmente depositati e pubblicati in conformità della legge e che avverso agli stessi non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni;
- che la ditta interessata è in regola con il pagamento dei canoni di cui all'art. 10 della Legge 1766/1927;
- dell'avvenuto versamento del capitale di affrancazione, da parte della medesima, stabilito nella proposta di legittimazione, ai fini della contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 332/1928;

PRESO ATTO, altresì, che dai richiamati elaborati progettuali e dalle dichiarazioni agli atti, risulta che:

- a) l'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b) sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d) i terreni ricadono, nel vigente P.R.G. del Comune di Latera, in Zona Agricola E2;
- e) non risultano presenti sui terreni fabbricati non aventi caratteristiche di ruralità ovvero oggetto di abusivismo edilizio;
- f) il Comune di Latera, in sede di pubblicazione, non ha presentato, sotto forma di opposizione, l'interesse pubblico alla conservazione dell'area fra il patrimonio civico;
- g) da parte del MiBACT non sono pervenuti motivi ostativi alla legittimazione dell'abusiva occupazione;

ATTESO che per effetto dell'entrata in vigore della l. 20/11/2017, n. 168, in materia di domini collettivi, è mantenuto il vincolo paesaggistico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 22/01/2004, n, 42;

RITENUTO, pertanto, di legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Latera, di cui alla proposta di legittimazione redatta dall'Arch. Giovanni Marchionne, in favore di:

Possessore	Comune censuario	Dati Catastali		Superficie catastale Ha	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz €
		Fg	Partt.			
FIDENZI Alberto, n. a Latera il 25/04/1944 C.F.: FDN LRT 44D25 E467P	Latera	3	75	0.30.30	18,80	3.759,40
			283	0.37.60		
Totale				0.67.90	18,80	3.759,40

con l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari ad € 18,80, derivante dal corrispondente capitale di affrancazione pari a € 3.759,40;

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Latera, di cui al progetto redatto dall'Arch. Giovanni Marchionne in favore di:

Possessore	Comune censuario	Dati Catastali		Superficie catastale Ha	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz €
		Fg	Partt.			
FIDENZI Alberto, n. a Latera il 25/04/1944 C.F.: FDN LRT 44D25 E467P	Latera	3	75	0.30.30	18,80	3.759,40
			283	0.37.60		
Totale				0.67.90	18,80	3.759,40

mediante l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari a € 18,80 (diciotto/80);

- tale canone viene contestualmente affrancato, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n. 332, a favore dell'intestatario dei terreni, tramite l'avvenuto pagamento, a favore del Comune di Latera, del relativo capitale di affrancazione, da cui esso deriva, pari ad € 3.759,40 (tremilasettecentocinquantanove/40);
- per effetto della legittimazione sopra riportata, i terreni oggetto del presente provvedimento diventano di esclusiva proprietà della ditta Fidenzi Alberto, libero da qualsiasi servitù, uso o diritto civico;
- la somma derivante dal presente provvedimento, essendo il Comune tenuto a gestire i beni di uso civico in "amministrazione separata", deve essere imputata in appositi capitoli di un bilancio autonomo e separato da quello comunale, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) della L.R. n° 9 del 14/08/2017;
- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata, sono poste a carico della parte privata;
- per quanto riguarda i successivi aspetti giuridico-normativi riferiti ai fondi in questione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 17 L.R. 12, dando altresì atto che è, comunque, mantenuto il vincolo paesaggistico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- Il presente atto, è adottato nell'interesse della collettività residente nel territorio del Comune di Latera quale soggetto titolare dei diritti civici.
- il Comune di Latera, quale soggetto esponenziale della collettività residente titolare dei diritti civici, e l'abusivo occupatore, rispondono in solido per gli aspetti fiscali e tributari, connessi al provvedimento.

- affinché il presente provvedimento di legittimazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore della ditta Fidenzi Alberto, l'Ente dovrà procedere a registrare, trascrivere e volturare il presente atto, indipendentemente dalle risultanze catastali, presso l'Ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate in esenzione da tasse di bollo, di registro e da imposte ai sensi dell'art. 2 della L. 692/81 e della risoluzione n°2/2008 dell'Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente

Il Direttore
Roberto Ottaviani